



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cecilia Bernardo, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 29084 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza del 23.2.2016 e vertente

T R A

FIASCHETTI Alessio

elettivamente domiciliato in Roma, via Appia Nuova n. 425, presso lo studio dell'avv. Mario Trezza, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

E

OFFICINA DONNA OLIMPIA SAS. di Cirelli Enzo & C.

elettivamente domiciliata in Roma, via San Domenico n. 20, presso lo studio dell'avv. Otello Pontini, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Antonio Caruso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: liquidazione quota sociale.

CONCLUSIONI

All'udienza del 23.2.2016, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

PREMESSO IN FATTO CHE:



Con atto di citazione, ritualmente notificato, Fiaschetti Alessio conveniva in giudizio la società Officina Donna Olimpia sas. di Cirelli Enzo & C., esponendo che:

- In data 13.7.2011, aveva acquisito, quale socio accomandante, il 50% delle quote societarie della società predetta, la cui durata era fissata sino al 31.12.2050;
- Il residuo 50% era di proprietà di Cirelli Enzo, socio accomandatario e legale rappresentante della società, che gestiva una officina meccanica;
- In tale officina operavano –per sei giorni alla settimana e per otto ore al giorno (salvo il sabato)- sia l’attore Fiaschetti Alessio (meccanico) sia Cirelli Enzo (accettatore e meccanico), nonché tre dipendenti;
- Il volume di lavoro era piuttosto elevato (in media 10-12 veicoli, con picchi anche di 15-18 veicoli al giorno);
- Tuttavia, l’attore non aveva mai percepito alcun utile, né come socio né quale prestatore d’opera, ad eccezione di piccoli importi in misura massima di € 200,00-250,00 a settimana;
- Tale situazione era inverosimile e l’attore non riusciva a spiegarsi tale sostanziale assenza di utili, pur in presenza di costi aziendali di relativa entità;
- Solo nell’estate dell’anno 2013, l’esponente aveva iniziato a rendersi conto della estrema superficialità e della scarsa diligenza nella gestione aziendale da parte del Cirelli, il quale si era reso inadempiente ad una serie di obblighi su di esso gravanti (omesso pagamento di imposte, tasse, tributi, contributi previdenziali, utenze, canoni di locazione), provocando grave nocumento alla società e facendo venir meno il rapporto di fiducia;
- Di conseguenza, nell’ottobre 2013, il Fiaschetti aveva deciso di recedere dalla società, con lettera del 25.10.2013, contestando peraltro all’amministratore la mancata informazione del socio accomandante in ordine all’andamento della stessa;
- Tale recesso era legittimo, in quanto la società era stata contratta per un periodo superiore alla vita lavorativa del socio, e comunque era giustificato da giusta causa, attese le violazioni commesse dal socio accomandatario.

Premesso ciò, l’attore chiedeva:

- 1) Accertarsi la sussistenza dei motivi di cui all’art. 2285, comma 1 c.c. ovvero, in subordine, di cui all’art. 2285, comma 2 c.c., per il recesso dell’attore dalla società convenuta e, per l’effetto,
- 2) Dichiararsi la legittimità e l’efficacia del recesso stesso;
- 3) Determinarsi il valore delle quote di appartenenza alla società Officina Donna Olimpia sas. di Cirelli Enzo & C. del socio receduto, nella misura ritenuta di giustizia;



- 4) Condannarsi la società Officina Donna Olimpia sas. di Cirelli Enzo & C. alla corresponsione della relativa somma in favore dell'attore, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

^^^^^^

Si costituiva in giudizio la società Officina Donna Olimpia sas. di Cirelli Enzo & C., la quale preliminarmente eccepiva la incompetenza del giudice adito, attesa la presenza di una clausola compromissoria nello Statuto della società. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, deducendo che:

-inizialmente, il capitale sociale della società era ripartito tra i soci Fiaschetti Alessio, Cirelli Enzo e Mabrouk Rachid;

-tuttavia, nel mese di maggio 2012, a seguito delle gravi irregolarità poste in essere dal Rachid, tutti i soci avevano deciso di separare l'attività di officina meccanica da quella di revisione. La gestione separata, però, aveva causato gravissime perdite economiche e una importante riduzione della clientela;

-inoltre, sulla situazione economica della società aveva inciso anche la informativa dell'Ufficio tecnico del Municipio XVI, con il quale era stata contestata la mancata congruità della superficie dichiarata dal precedente amministratore. Ciò aveva reso necessaria l'effettuazione di alcuni lavori, con notevole aggravio di spese;

-il colpo di grazia, poi, era stato rappresentato dalla richiesta di pagamento, da parte della Motorizzazione di Roma, della somma di € 6.000,00, per omesso versamento dei bollettini dal 2009 al 2013 e la revoca dell'autorizzazione all'esecuzione delle revisioni, con conseguente riduzione degli incassi mensili;

-infine, a seguito della morosità nel pagamento del canone di locazione relativo al locale in cui veniva svolta l'attività imprenditoriale, era stato intimato lo sfratto per morosità, successivamente convalidato dal giudice;

-inoltre, il Fiaschetti era ben a conoscenza dei problemi causati dal commercialista della società, che si era rifiutato di restituire la contabilità della stessa;

-in tale situazione, l'attore –pur conoscendo le suddette vicende- aveva pensato bene di abbandonare l'attività di riparazione veicoli cui era addetto, senza più farsi vedere o sentire e senza partecipare alle assemblee, convocate allo scopo di deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società;

-nessuna irregolarità o inadempimento era, dunque, imputabile al socio accomandatario, con conseguente assenza della giusta causa del recesso;

-peraltro, all'attore non era consentito neanche il recesso *ad nutum*, atteso che la società era stata contratta a tempo determinato, sino al 2050, anno in cui il Fiaschetti avrebbe avuto l'età di 72 anni, quindi al di sotto della vita media delle persone.

La società convenuta chiedeva altresì accertarsi lo scioglimento della stessa ex art. 2272,



comma 1 n. 2 c.c. o, in subordine, ex art. 2272, comma 1 n. 4 c.c.

OSSERVA IN DIRITTO

1 – Giova premettere –ai fini della delimitazione del *thema decidendum*- che l'attore Fiaschetti Alessio ha chiesto accertarsi la legittimità del suo recesso dalla società Officina Donna Olimpia sas. di Cirelli Enzo & C. (ai sensi dell'art. 2285, comma 1 c.c. ovvero, in subordine, dell'art. 2285, comma 2 c.c.) e, per l'effetto, ha chiesto la liquidazione della propria quota.

Orbene, la eccezione di incompetenza del Tribunale adito, sollevata dalla parte convenuta, è infondata.

Ed invero, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 5/03 (rubricato "oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie"), gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325bis c.c., possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (primo comma). La clausola, peraltro, deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società: ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale (secondo comma).

Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che "La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, non prevede che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, non potendosi accettare la tesi del "doppio binario", per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l'art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione", (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17287 del 10/10/2012-Rv. 623736).

Di conseguenza, deve considerarsi radicalmente nulla, per violazione del citato art. 34, la clausola dello statuto di una società che –stipulato successivamente alla entrata in vigore della riforma del diritto societario- preveda la devoluzione delle controversie tra società e soci ad un collegio arbitrale, attribuendo alle parti il potere di nomina degli arbitri e solo in via suppletiva ad un soggetto estraneo alla società.

Parimenti, devono altresì considerarsi radicalmente nulle anche le clausole già contenute negli atti costitutivi antecedenti al 2004 e contrarie alle nuove disposizioni, che non siano state adeguate al disposto dell'art. 34 suddetto, non potendosi ravvisare una ipotesi di integrazione parziale della norma affetta da nullità, in quanto non prevista dallo stesso legislatore.

Peraltro, tali conclusioni appaiono valide non solo con riferimento alle società di capitali, ma anche con riferimento alle società di persone, atteso che l'art. 34 trova applicazione anche nei confronti di queste ultime in virtù della attribuzione al Governo (all'interno della legge delega) del potere di emanare norme in tema di arbitrato societario con riferimento alle "società commerciali" (art. 12, 3° comma), e cioè a tutte le società aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale (ivi comprese quindi le società in nome collettivo ed in accomandita



semplice). Del resto, tale interpretazione non appare contrastare con la mancata previsione di una disciplina transitoria che consenta l'adeguamento dello statuto sociale alle modifiche normative (così come previsto per le società di capitali dall'art. 223bis c.p.c.), ben potendosi ritenere che il legislatore –tenendo conto della maggiore agilità decisionale all'interno delle società di persone– abbia ritenuto sufficiente il periodo della lunga *vacatio legis* prevista per il D.Lgs. 5/03 (entrato in vigore l'1.1.04) per adeguare gli statuti alle nuove norme.

Ciò posto, nel caso in esame, l'art. 15 dello Statuto della società convenuta stabilisce che *"Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e i loro eredi in dipendenza di questo atto dovranno essere sottoposte alla decisione di un arbitro da nominarsi di comune accordo o, in difetto, su istanza di una delle parti, dal Pretore di Roma. Detto arbitro giudicherà senza formalità di procedure e quale amichevole compositore"*.

Orbene, tale clausola compromissoria non risulta conforme alle previsioni inderogabili dell'art. 34 del D.Lgs. 5/03, attribuendo alle parti il potere di nomina degli arbitri.

Sussiste, di conseguenza, la competenza del Tribunale adito a decidere la presente controversia.

^^^^^^

2 - Nel merito, le domande proposte da Fiaschetti Alessio sono infondate e vanno rigettate.

Giova ricordare che –ai sensi dell'art. 2285 c.c. (applicabile alla società in accomandita semplice, in quanto non derogato dalle norme relative a tale tipo sociale)– ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

Orbene, il recesso costituisce un diritto potestativo del socio, irrinunziabile in via preventiva e contraddistinto dalla sua indivisibilità, non essendo esercitabile per solo una parte della partecipazione, ed insurrogabile, essendo esercitabile soltanto dal socio. Il recesso costituisce una deroga al principio di indissolubilità unilaterale del contratto e, rivestendo carattere eccezionale, è ammesso solo nei casi previsti dalla legge o dal contratto sociale.

La dichiarazione di recesso (atto unilaterale recettizio contenente una manifestazione di volontà incompatibile con la prosecuzione del rapporto sociale col socio che tale volontà esprime) è efficace, e determina lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio receduto, non appena comunicata a tutti gli altri soci (e non solo ad alcuni di essi ovvero solo agli amministratori cfr. Cass. n. 186/1965; Cass. n. 3869/1975; Cass. n. 680/1971), con la conseguenza che la sentenza che accerti l'esistenza del presupposto del recesso comunicato ha natura di mero accertamento, con effetto *ex tunc* (cfr. Cass. n. 186/1965).

La dichiarazione di recesso, inoltre, non richiede forme particolari (cfr. Cass. n. 2899/1963; Cass. n. 2/1962), sì che essa ben può essere contenuta nell'atto di citazione con il quale il socio instauri la lite tendente all'accertamento dell'avvenuto scioglimento del rapporto sociale con la società. Pertanto, in caso di recesso per giusta causa il giudice dovrà prima valutare l'efficacia della



predetta dichiarazione e poi la sussistenza della giusta causa di recesso (ricondata alla violazione degli obblighi contrattuali e di fedeltà, diligenza e correttezza incidenti sulla natura fiduciaria del rapporto), attraverso l'accertamento dei fatti fondanti la dichiarazione di recesso e la relativa qualificazione come integranti l'invocata giusta causa (cfr. Cass. n. 5732/1999). Tale valutazione - che deve investire la dichiarazione di recesso così come formulata e motivata dal socio recedente, a nulla rilevando che questi deduca e chieda di provare, in corso di giudizio, fatti e circostanze precedentemente non dedotti che, solo in astratto, potrebbero integrare una giusta causa di recesso - deve avere ad oggetto l'atto di citazione nella sua complessità, individuando i limiti ed il contenuto della dichiarazione attraverso un'interpretazione che tenga conto di tutte le parti di cui l'atto stesso si componga e giunga all'identificazione della concreta volontà del dichiarante (ancora, Cass. n. 5732/1999).

Posto che la dichiarazione di recesso del socio è un negozio giuridico unilaterale recettizio che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società, successivamente al suo perfezionamento, il recesso non è più revocabile a meno che sussista la concorde volontà di tutti i soci in tal senso (Cass. n. 20544/2009).

Non essendo necessaria una particolare forma, la dichiarazione può essere anche orale e risultare implicitamente da manifestazioni incompatibili con quella di rimanere nella società, purché si tratti di comportamenti realmente diretti a manifestare il recesso e, quindi, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio recedente e non al diverso evento dello scioglimento della società (Cass. n. 2899/1963). Nella società composta da due soli soci, il recesso di uno di essi non determina lo scioglimento della società, essendo a tal fine necessario che si verifichi l'ulteriore condizione della mancata ricostituzione della pluralità dei soci (Cass. n. 1643/1953).

In particolare, l'art. 2285 c.c. disciplina due diverse ipotesi di recesso: la prima fattispecie riguarda la società contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita dell'uomo. In tali casi è consentito, ai soci recedere *ad nutum* (App. Bologna, 5 aprile 1997, *Soc.*, 1997, 1032, App. Napoli, 17 gennaio 1997, *Dir. e Giur.*, 1998, 601; Trib. Milano, 13 novembre 1989, *Giur. comm.*, 1992, II, 524). La previsione si spiega, peraltro, come applicazione del principio generale che il rapporto obbligatorio possa trovare un limite nel tempo: il suo esercizio trova, tuttavia, il limite del principio di buona fede.

La seconda fattispecie è quella del recesso per giusta causa, laddove per giusta causa si intende l'altrui violazione di obblighi contrattuali ovvero la violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto fra soci; sì che il recesso del socio in tanto è determinato da giusta causa in quanto costituisce legittima reazione al comportamento degli altri soci che, sotto il profilo oggettivo, sia tale da minare alla base il reciproco rapporto fiduciario (cfr., fra le altre, Cass. n. 2454/1966; Cass., n. 1602/2000; Cass. n. 2212/1957; App. Bologna, 20 novembre 1993, Trib. Roma, 20 aprile 2015). Non è, quindi, sufficiente né il disaccordo su una qualsiasi pretesa né un qualsiasi pretestuoso motivo di dissenso (Cass. n. 2454/1966, Cass. n. 2212/1957). Al contrario giustifica il recesso l'estromissione di alcuni soci da ogni partecipazione ed effettivo controllo sull'amministrazione della società, nonostante che lo statuto avesse attribuito a tutti i soci indistintamente la gestione e l'amministrazione della società (Trib. Milano, 19 gennaio 1984, *Soc.*, 1984, 673).



A A A A A A

3 – Ciò posto, nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore sostiene innanzitutto di aver diritto di recedere *ad nutum* dalla società, essendo questa contratta per un termine superiore alla vita dei soci. In secondo luogo, rappresenta di essere stato costretto a recedere dalla società poiché l'amministratore di essa si era sempre rifiutato di renderlo partecipe dell'andamento economico della società, in particolare, impedendogli di esaminare la documentazione societaria e non mostrandogli i rendiconti delle attività, nonché omettendo di distribuire gli utili conseguiti.

A fondamento di tali assunti, il Fiaschetti ha depositato in atti la missiva del 25.10.2013, con la quale il predetto (per il tramite del suo avvocato) ha comunicato all'altro socio Cirelli Enzo ed alla società la sua volontà di recedere dalla stessa a seguito delle seguenti mancanze poste in essere dall'amministratore:

“-non ha provveduto a comunicare al socio accomandante alcunchè in relazione alla gestione ed amministrazione della Società, peraltro negando costantemente al socio medesimo, malgrado esplicita richiesta in proposito, ogni informativa al riguardo;

-non ha, comunque, mai inviato al socio predetto alcun documento riguardante, ad esempio, il bilancio societario, il conto profitti e perdite, la situazione fiscale e contributiva, anche in relazione al personale dipendente ecc.;

-ha sostanzialmente violato ogni obbligo di lealtà, correttezza e diligenza nei confronti del socio accomandante, in modo da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il socio medesimo;

-ha provocato, in ogni caso, dissidi tali da rendere giustificato ed, in ogni caso, necessario ed improcrastinabile il recesso del socio dalla Officina Donna Olimpia sas.”.

Ebbene, dunque, alla luce dei principi giurisprudenziali prima esposti, deve innanzitutto evidenziarsi che non appaiono sussistenti i presupposti per il recesso *ad nutum*. Ed invero, tale ipotesi di recesso non viene in alcun modo neanche adombrata nella missiva del 25.10.2013. Inoltre, la società risulta contratta sino al 31.12.2050. Di conseguenza, essendo l'attore nato il 31.5.1978, la società non può dirsi contratta oltre la sua aspettativa di vita, rilevando a tal fine l'età media di durata della vita umana e non l'età media del pensionamento.

Occorre, quindi, esaminare se l'attore abbia fornito adeguata prova degli elementi costitutivi della giusta causa che, ai sensi dell'art. 2285, comma 2 c.c., legittimano il recesso da parte del socio. Non vi è, infatti, dubbio che, in astratto, i fatti rappresentati nell'atto di citazione a fondamento della propria volontà di recedere costituiscano altrettanti elementi caratterizzati da giusta causa.

Tuttavia, nell'atto di citazione, le suindicate doglianze sono state dedotte in maniera generica, senza alcun riferimento a fatti ed eventi specifici, circostanziati nel tempo e nello spazio. E peraltro sono rimaste sfornite di prova.

Non risulta, infatti, dalla documentazione in atti che il Fiaschetti –prima della dichiarazione



di recesso- abbia contestato all'altro socio il comportamento asseritamente inadempiente ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza ovvero che gli abbia chiesto informazioni sull'andamento degli affari sociali oppure di esaminare la documentazione sociale.

In realtà, a dimostrazione dei propri assunti, la parte attrice ha articolato soltanto una prova testimoniale che, tuttavia, si rivela inammissibile, avendo ad oggetto capitoli del seguente tenore: *"vero che, alle richieste formulate dal sig. Fiaschetti Alessio sul volume d'affari della Società, il sig. Cirelli rispondeva sempre in modo evasivo, senza fornire giustificazioni ed affermando solo che la Società era piena di debiti e, quindi, non vi era liquidità, ovvero, utili da distribuire ai soci"*; ovvero: *"Vero che il sig. Cirelli si comportava, di fatto, come l'unico ed esclusivo proprietario dell'azienda, escludendone totalmente, anche a livello informativo, il sig. Fiaschetti Alessio"*; ed inoltre: *"Vero che il sig. Cirelli Enzo non ha mai curato gli adempimenti di legge relativi alla Società ed alla azienda, pur avendone la Società stessa anche la disponibilità economica"*.

Come si vede, la genericità dei capitoli di prova testimoniali articolati si pone in contrasto con il dettato di cui all'art. 244 c.p.c. a mente del quale la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata: ebbene, costituisce orientamento giurisprudenziale costante ritenere che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della conclusione della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa.

Nel caso di specie, nei capitoli così come formulati risulta assente ogni riferimento a precise circostanze di tempo e di luogo nelle quali l'amministratore manifestò il proprio diniego alla consultazione, da parte dell'attore, della documentazione sociale. D'altra parte, sul punto, non appare pleonastico osservare che è pacifico che l'attore svolga attività lavorativa all'interno della società, con la conseguenza che deve dedursi - proprio in ragione di tale svolgimento - la piena conoscenza da parte del Fiaschetti dell'andamento delle attività sociali e, dunque, in definitiva, dell'andamento economico e finanziario della società.

Peraltro, non può non evidenziarsi che -a norma dell'art. 2318 c.c.- *"l'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari"* e che l'art. 2320 c. 3 c.c. - nel disciplinare i poteri di controllo dei soci accomandanti - statuisce che *"essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società"*. Come chiarito dalla dottrina, la norma *de qua*, nel riconoscere ai soci accomandanti i diritti di controllo sulla gestione sociale, nega loro il potere di esercitare quel controllo continuo sulla gestione, riconosciuto di norma ai soci di società di persone che non partecipino all'amministrazione ai sensi dell'art. 2261 c.c., ed esplicantesi nel diritto di essere informati circa lo svolgimento degli affari sociali. Sicchè, correttamente il Cirelli ha esercitato in via esclusiva la gestione dell'ente.

In ogni caso, la parte convenuta ha depositato una scrittura del 12.9.2013, con la quale il Cirelli dichiara di aver consegnato al Fiaschetti la seguente documentazione. Bilancio 2011, bilancio 2012 e bilancio provvisorio 2013, visura aggiornata e situazione debiti e crediti. Tale dichiarazione risulta sottoscritta da Fiaschetti Alessio per ricevuta e la relativa sottoscrizione non è



stata disconosciuta.

Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda di accertamento dell'intervenuto recesso dell'attore dalla Officina Donna Olimpia sas. di Cirelli Enzo & C. deve essere rigettata. Non essendo provato alcun comportamento illegittimo da parte del convenuto Cirelli, deve essere respinta anche la conseguente domanda, formulata dal Fiaschetti, di liquidazione della quota sociale.

^^^^^

4 – Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale, volta a sentir accertare l'intervenuta causa di scioglimento della società ex art. 2272, comma 1 n. 2 c.c. (per l'insanabile dissidio tra i soci) o, in subordine, ex art. 2272, comma 1 n. 4 c.c.

Ai sensi dell'art. 2272 primo comma n. 2 c.c., la società si scioglie per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. In dottrina ed in giurisprudenza, si è affermato che l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale integra causa di scioglimento della società quando riveste i caratteri di absolutezza e definitività tali da rendere inutile ed improduttiva la permanenza del vincolo sociale (cfr., sul punto, Cassazione civile sez. I, 21 luglio 1981, n. 4683; Trib. Roma, 28 novembre 1984). Tra le ipotesi che rientrano nell'ambito del perimetro della dizione normativa si indicano, tra le tante, il venir meno delle basi personali, patrimoniali o finanziarie indispensabili allo svolgimento dell'attività dedotta in contratto derivante, ad esempio, dalla perdita del bene sociale avente carattere essenziale o dal verificarsi di perdite tali da precludere la continuazione dell'attività. Anche l'insanabile conflitto tra i soci, causato da gravi inadempienze commesse da uno di questi, può giustificare lo scioglimento della società (cfr. in questi termini, Cassazione civile sez. I, 15 luglio 1996, n. 6410 che precisa, peraltro, che comunque in tali ipotesi, sulla domanda di scioglimento prevale quella di esclusione proposta nei confronti del socio cui la causa del dissidio sia imputabile).

Costituisce, altresì, causa di scioglimento il venire meno della pluralità dei soci (n. 4). In tal caso, però, lo scioglimento non si verifica nel momento in cui viene meno la pluralità dei soci, ma solo se essa non sia ricostituita nel termine di sei mesi: conseguentemente, lo scioglimento stesso opera, *ex nunc*, alla scadenza del sesto mese (Cass. n. 3269/2003; Cass. n. 4169/1995; Cass. n. 907/1984).

Nel caso in esame, come si è visto, non v'è prova della commissione di irregolarità gestionali. Inoltre, non v'è prova di una impossibilità di funzionamento della società, essendo stati prodotti solo gli avvisi di convocazione alle assemblee, ma non i relativi verbali. Sicchè, non può ritenersi sussistente l'ipotesi dell'insanabile dissidio tra i soci.

Parimenti, non risulta sussistente neanche l'ipotesi del venir meno della pluralità di soci, essendo stata accertata la illegittimità del recesso del socio accomandante Fiaschetti.

La soccombenza reciproca giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) **RIGETTA** le domande proposte da FIASCHETTI Alessio;
- b) **RIGETTA** la domanda riconvenzionale proposta dalla OFFICINA DONNA OLIMPIA SAS. di Cirelli Enzo & C.;
- c) **DICHIARA** integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 13.8.2016

Il Giudice

Dott.ssa Cecilia Bernardo

